SENTENZA DELLA CORTE
DEL 12 MAGGIO 1971[1]

Ludwig Wünsche & Co.
contro Hauptzollamt Ludwigshafen/Rhein
(domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta dal Finanzgericht Rheinland-Pfalz)

«Prelievo agricolo/UASt»

Causa 76-70

Massime

1. *Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Cereali — Grano tenero, orzo, granturco e segala — Prezzo d'entrata — Calcolo — Detrazione dal prezzo indicativo di base dei tributi interni all'importazione*
   (Regolamento del Consiglio n. 19, art. 4)

2. *Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Cereali — Grano tenero, orzo, granturco e segala — Prezzo d'entrata — Calcolo — Errore delle autorità nazionali — Poteri della Commissione — Limiti*
   (Regolamento del Consiglio n. 19, art. 4)

1. L'art. 4 del regolamento del Consiglio CEE n. 19, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, va interpretato nel senso che, ai fini del calcolo del prezzo d'entrata dei cereali, il prezzo indicativo di base dev'essere ridotto, fra l'altro, di un importo fisso corrispondente all'incidenza di tributi interni all'importazione, del genere della «Umsatzausgleichsteuer».
2. La validità delle decisioni adottate dagli Stati membri in materia di fissazione del prezzo d'entrata non dipende dal giudizio della Commissione, ma dalla obiettiva conformità delle decisioni stesse a quanto stabilito dal regolamento. L'art. 4, 2° comma, non può quindi essere interpretato nel senso ch'esso attribuisca alla Commissione il potere di ovviare, col suo comportamento, agli eventuali errori che le autorità nazionali commettano nell'eseguire i compiti previsti da questo articolo.

Nel procedimento 76-70,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte,

1 — Lingua processuale: tedesco.

a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Finanzgericht Rheinland-Pfalz nella causa dinanzi ad esso pendente fra

LUDWIG WÜNSCHE & Co., Amburgo,

e

HAUPTZOLLAMT LUDWIGSHAFEN/RHEIN,

domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 2 e 4 del regolamento del Consiglio CEE n. 19, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU 1962, n. 30, pag. 933),

LA CORTE,

composta dai signori: R. Lecourt, presidente; A. M. Donner (relatore) e A. Trabucchi, presidenti di Sezione; R. Monaco, J. Mertens de Wilmars, giudici;

avvocato generale: K. Roemer,
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

I — Gli antefatti e il procedimento

I fatti che sono all'origine della controversia e le varie fasi del procedimento si possono riassumere come segue:

Ai sensi dell'art. 2, n. 1, del regolamento 19,

> «l'ammontare del prelievo intracomunitario è pari alla differenza tra il prezzo del prodotto proveniente dallo Stato membro esportatore, franco frontiera dello Stato membro importatore, . . . e il prezzo d'entrata dello Stato membro importatore, fissato a norma dell'art. 4 o dell'art. 8. Questa differenza è diminuita di un ammontare forfettario stabilito in base all'art. 9».

L'art. 4 del regolamento 19 recita:

> «Per quanto riguarda il grano tenero e l'orzo, . . . il prezzo di entrata è fissato annualmente dagli Stati membri per una stessa qualità tipo, in modo che sul mercato del centro di commercializzazione della zona più deficitaria il prezzo di vendita del prodotto importato, tenuto conto dell'ammontare forfettario previsto al n. 1 dell'art. 2 e dei

coefficienti di equivalenza di cui all'art. 12, raggiunga il livello del prezzo indicativo di base previsto all'art. 5. Anteriormente al 1° marzo di ogni anno, ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione il prezzo di entrata per la successiva campagna di commercializzazione. Qualora il prezzo di entrata non sia stato fissato alle condizioni di cui sopra, esso viene riveduto secondo la procedura di cui all'art. 26» (procedura detta «del comitato di gestione»).

In conformità al suddetto art. 4, col secondo decreto d'attuazione della legge relativa all'applicazione del regolamento 19/62/CEE (BGBl 1962, I, pag. 473), la Repubblica Federale di Germania fissava i prezzi d'entrata validi nel suo territorio. In tale occasione venivano fissati, fra l'altro, dei prezzi d'entrata speciali, più elevati, per l'orzo da birra e per il frumento destinato alla semina.

Il 6 agosto 1962, col regolamento 122/62/CEE (GU 1962, n. 72, pag. 2024), la Commissione decideva fra l'altro che il prezzo d'entrata fissato per «l'orzo, escluso l'orzo per la birra» doveva applicarsi anche a quest'ultimo, in quanto l'art. 4, n. 1, del regolamento 19 consentiva agli Stati membri di fissare prezzi d'entrata solo per qualità tipo uniformi.

Con decreto 27 dicembre 1962 (BGBl 1962, I, pag. 774), il ministro federale per l'alimentazione, l'agricoltura e le foreste non solo dava seguito a questo regolamento della Commissione abolendo il prezzo d'entrata speciale per l'orzo da birra, ma riduceva inoltre di 4 DM, a partire dal 1° gennaio 1963, l'ammontare dei vari prezzi d'entrata, in quanto la riscossione della tassa di conguaglio in sostituzione dell'imposta sulla ciffra d'affari aveva l'effetto di gravare di un onere supplementare i cereali importati.

In data 1°, 3 e 7 dicembre 1962, la ditta Ludwig Wünsche & Co. (in prosieguo, l'attrice) importava dalla Francia tre partite di orzo da birra, per un quantitativo totale di 499 585 kg, ch'essa faceva sdoganare alla dogana di Spira, per la vendita sul mercato tedesco. L'ufficio doganale pretendeva il pagamento del prelievo in forza del regolamento 19, nonché della tassa di conguaglio in sostituzione dell'imposta sulla cifra d'affari. Avverso tali decisioni l'attrice presentava un ricorso amministrativo e, non avendo ottenuto soddisfazione, adiva quindi il Finanzgericht Rheinland-Pfalz.

Per quanto riguarda in particolare l'aliquota del prelievo riscosso, l'attrice critica il fatto che il prezzo d'entrata — che costituisce uno degli elementi decisivi nella fissazione di quest'aliquota — sia stato stabilito senza tener conto dell'incidenza della suddetta tassa di conguaglio.

In casi analoghi, il Bundesfinanzhof ha disatteso questo motivo (decisioni 10 luglio 1968, VII, 202/63 e 18 luglio 1968, VII, 251/64). Dinanzi al Finanzgericht, l'attrice ha criticato questa giurisprudenza, osservando che la Corte fiscale federale si è basata, fra l'altro, sulla circostanza che — a differenza dell'art. 2, n. 1, del regolamento 13/64 [1] — il regolamento 19 non prevede l'obbligo di tener conto della tassa di conguaglio nel calcolo del prezzo d'entrata. Il Bundesfinanzhof si è basato anche sul fatto che la Commissione, nel suddetto regolamento 122/62, non si è opposta al metodo di calcolo del prezzo d'entrata originariamente adottato dalla Repubblica Federale.

Dinanzi al Finanzgericht Rheinland-Pfalz, l'attrice ha sostenuto che la giurisprudenza del Bundesfinanzhof ignora in particolare che spetta alla Corte di giustizia, non già alla Commissione — o al Bundesfinanzhof — di pronunziarsi sull'interpretazione dei testi che si applicano nella fattispecie.

Con ordinanza 14 ottobre 1970, il Finanzgericht Rheinland-Pfalz ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se gli artt. 2 e 4 del regolamento 19/62 del Consiglio (GU 1962, pag.

1 — Regolamento del Consiglio CEE 5 febbraio 1964, n. 13, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU 1964, n. 34, pag. 549).

933) vadano interpretati nel senso che l'entità del prelievo va calcolata defalcando dal prezzo d'entrata l'importo riscosso a titolo di tassa di conguaglio, oppure tale riduzione non sia prescritta.

2. Qualora si debba tener conto dei tributi interni riscossi all'importazione:
Se dall'art. 4, 2° comma, del regolamento 19/62 si desuma che la Commissione CEE poteva approvare, anche tacitamente e con atti non equivoci, un prezzo d'entrata erroneamente calcolato, con la conseguenza di sanare detto vizio.
In caso positivo: se si debba considerare come un'approvazione implicita del genere il fatto che il regolamento 122/62 della Commissione CEE (GU 1962, pag. 2024) abbia abolito soltanto i prezzi d'entrata speciali per i cereali destinati alla semina e per l'orzo da birra, mentre non è stata prescritta l'inclusione della tassa di conguaglio nel calcolo del prezzo d'entrata.

Nel provvedimento di rinvio il Finanzgericht considera, fra l'altro, che dalle differenze testuali fra i regolamenti 19/62 e 13/64 non si possono trarre illazioni circa l'inclusione dei tributi interni nel calcolo dei prezzi d'entrata. Data l'analogia fra le due organizzazioni di mercato, il giudice tedesco ritiene infatti che in entrambi i casi il legislatore comunitario abbia inteso ottenere lo stesso effetto, vale a dire che nella riscossione del prelievo si tenga conto dei tributi interni all'importazione.
Per quanto riguarda la seconda questione sottoposta alla Corte, secondo il Finanzgericht, pur ammettendo che nell'emanare il regolamento 122/62 la Commissione abbia voluto approvare il metodo di calcolo del prezzo d'entrata originariamente adottato dalla Repubblica Federale di Germania, ciò non impedisce affatto ai giudici nazionali o alla Corte di giustizia di esercitare il controllo giurisdizionale ad essi spettante.
La domanda di pronunzia pregiudiziale è pervenuta in cancelleria il 17 novembre 1970.

L'attrice nella causa di merito e la Commissione delle Comunità europee hanno presentato osservazioni scritte, in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia allegato al trattato CEE.
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di non procedere ad istruttoria.
L'attrice nella causa di merito e la Commissione delle Comunità europee hanno svolto le loro difese orali all'udienza del 16 marzo 1971.
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 1° aprile 1971.
L'attrice nella causa di merito era rappresentata dall'avvocato Modest, del foro di Amburgo; la Commissione delle Comunità europee, dal suo consigliere giuridico sig. Kalbe.

II — Le osservazioni delle parti

Le osservazioni delle parti si possono riassumere come segue:

A — Sulla prima questione

1. Osservazioni della Commissione

La Commissione precisa innanzitutto che, ai sensi degli artt. 2 e 10 del regolamento 19, l'entità del prelievo da riscuotere risulta da un raffronto matematico e, per così dire, automatico fra due prezzi di riferimento (prezzo d'entrata, da un lato, e prezzo cif oppure prezzo franco frontiera, dall'altro).
Ammesso che in propositio si deve tener conto dell'incidenza dei tributi interni all'importazione sul prezzo dei cereali importati, ne consegue che bisogna farlo necessariamente al momento della fissazione dei prezzi d'entrata da parte degli Stati membri, non già caso per caso, mediante riduzione dell'importo del prelievo.
La questione deferita dal giudice tedesco consiste nello stabilire se, nella fissazione dei prezzi d'entrata, gli Stati membri debbano tener conto di oneri fiscali del genere della tassa tedesca di cui trattasi.

La Commissione ricorda che, ai sensi dell'art. 4 del regolamento 19, il prezzo d'entrata va fissato «in modo che sul mercato del centro di commercializzazione della zona più deficitaria, il prezzo di vendita del prodotto importato, ... raggiunga il livello del prezzo indicativo di base». Essa ne deduce che il prezzo d'entrata dev'essere pari al prezzo indicativo di base, meno le spese commerciali dal luogo in cui le merci valicano la frontiera al luogo cui si riferisce il prezzo indicativo di base. Quanto alla nozione di spese commerciali, la Commissione sostiene che, nell'ambito di un sistema di prelievi «generali», come quello istituito dal regolamento 19, vanno considerate tali non già le spese effettivamente sostenute dal singolo importatore per determinate operazioni, bensì il costo — calcolato forfettariamente — che qualsiasi importatore deve necessariamente sostenere per dette operazioni e che, inoltre, è incluso nel prezzo di vendita effettivo e non viene altrimenti compensato o trasferito. Ora, la tassa di conguaglio vigente in Germania risponde a questi presupposti e va quindi detratta dal prezzo d'entrata della Repubblica Federale di Germania.

La Commissione sostiene d'altra parte, con varie argomentazioni, che ciascuna delle organizzazioni comuni dei mercati agricoli presenta caratteristiche troppo peculiari perché sia possibile trarre illazioni dal regime vigente per prodotti agricoli diversi da quelli di cui trattasi, come i prodotti lattiero-caseari e l'olio d'oliva.

Infine, la Commissione respinge la teoria secondo cui l'eventuale detrazione della tassa di conguaglio rientra nella sfera di valutazione discrezionale del legislatore statale. Infatti, poiché la tassa si ripercuote necessariamente sul prezzo di vendita, l'applicazione di questa teoria permetterebbe alle autorità nazionali di portare discrezionalmente il prezzo di vendita dei prodotti importati ad un livello superiore a quello del prezzo indicativo di base. Ammettendo questa possibilità, si disconoscerebbe il carattere del prezzo indicativo di base, e la sua funzione nel sistema normativo vigente per i cereali.

In base a quanto precede, la Commissione conclude che gli Stati membri hanno la facoltà di riscuotere tributi del genere della tassa di conguaglio vigente in Germania, ma devono in tal caso detrarre il relativo importo dai prezzi d'entrata fissati a norma dell'art. 4 del regolamento 19.

2. Osservazioni dell'attrice nella causa di merito

L'attrice nella causa di merito sostiene anch'essa che la tassa di conguaglio rientra fra le spese commerciali, di cui va tenuto conto nella fissazione del prelievo da riscuotere. Tuttavia, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, essa afferma che la detrazione delle spese commerciali non dev'essere sempre necessariamente effettuata su base astratta e forfettaria, al momento della fissazione del prezzo d'entrata, ma può esser fatta, quando si tratta di spese aleatorie e variabili, mediante riduzione del relativo prelievo. La tassa di conguaglio vigente in Germania costituisce per l'appunto un elemento variabile di questo genere, in quanto viene riscossa sul valore reale del prodotto. D'altra parte, ammesso che si debba tener conto di un importo forfettario, l'incidenza media effettiva della tassa è superiore all'importo di 4 DM la tonnellata stabilito nel decreto tedesco 27 dicembre 1962. In base a quanto precede, l'attrice sostiene che neppure questo decreto modificativo della legislazione tedesca è servito a renderla conforme al regolamento 19.

Nel corso della discussione orale, l'attrice nella causa di merito ha sostenuto fra l'altro che, per non alterare il sistema di stabilizzazione dei prezzi agricoli sul mercato comune, qualora si ammetta la possibilità di riscuotere, oltre ai prelievi agricoli, anche una tassa di conguaglio all'importazione, questa va calcolata forfettariamente, oppure dev'essere detratta in ciascun caso secondo la sua incidenza effettiva.

B — Sulla seconda questione

1. Osservazioni della Commissione

La Commissione osserva innanzitutto che, pur se l'art. 4 del regolamento 19 le attribuisce un potere autonomo di revisione, il fatto che la fissazione dei prezzi d'entrata sia subordinata alla sua approvazione non è previsto da alcun testo, né si può presumere in alcun modo. Anche ammettendo che la Commissione abbia approvato la mancata detrazione della tassa di conguaglio dal prezzo d'entrata — il che viene da lei contestato — detta approvazione non può sanare i vizi derivanti da eventuali infrazioni alle norme del regolamento 19, norme che s'impongono sia alla Commissione che agli Stati membri.

2. Osservazioni dell'attrice nella causa di merito

Sulla seconda questione, l'attrice nella causa di merito è d'accordo con la Commissione.

In diritto

1 Con ordinaza 14 ottobre 1970, pervenuta in cancelleria il 17 novembre 1970, il Finanzgericht Rheinland-Pfalz ha deferito alla Corte, in forza dell'art. 177 del trattato CEE, due questioni vertenti sull'interpretazione di talune disposizioni del regolamento del Consiglio CEE n. 19, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU 1962, n. 30, pag. 933).

Sulla prima questione

2 In primo luogo si chiede alla Corte di pronunziarsi sul se gli artt. 2 e 4 del suddetto regolamento vadano interpretati nel senso che l'entità del prelievo va calcolata defalcando dal prezzo d'entrata l'importo riscosso a titolo di tassa di conguaglio.

3 Come risulta dalla motivazione del provvedimento di rinvio, la questione riguarda alcune importazioni nella Repubblica Federale di granturco proveniente da un altro Stato membro, importazioni effettuate nel dicembre 1962, epoca in cui il prezzo d'entrata fissato dalle competenti autorità federali non teneva conto dell'incidenza della tassa di conguaglio nazionale in sostituzione dell'imposta sulla cifra d'affari (Umsatzausgleichsteuer, in prosieguo UASt) sui prezzi dei prodotti importati.

L'importatore, costretto perciò a pagare sia il prelievo intracomunitario basato sulla differenza fra il prezzo d'entrata e il prezzo franco frontiera stabilito dalla Commissione, sia la UASt, adiva il Finanzgericht, ritenendo detto cumulo incompatibile con le disposizioni del regolamento 19.

4 Ai sensi dell'art. 4 del regolamento 19, il prezzo d'entrata del prodotto in questione veniva fissato annualmente in modo che sul mercato del centro commerciale della zona più deficitaria dello Stato membro interessato, il prezzo di vendita del prodotto importato raggiungesse il livello del prezzo indicativo di base previsto dall'art. 5 dello stesso regolamento.

Il prezzo indicativo di base rappresenta il livello di prezzo, fissato in ordine agli obiettivi definiti dall'art. 39 del trattato, al quale dovevano essere portati i prezzi di mercato, grazie ai mezzi di orientamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore di cui trattasi.

Al fine di evitare perturbazioni dovute ad importazioni a basso prezzo, il regolamento n. 19 prevede un prezzo d'entrata destinato a determinare, nell'ambito del sistema dei prelievi, il livello che deve raggiungere il prezzo del prodotto importato per non essere offerto sul mercato considerato ad un prezzo inferiore al prezzo indicativo di base.

Per soddisfare tale condizione, il prezzo del prodotto importato, maggiorato delle spese commerciali dal luogo di transito della frontiera al luogo cui si riferisce il prezzo indicativo di base, deve corrispondere a quest'ultimo prezzo; il prezzo d'entrata deve perciò essere pari al prezzo indicativo di base, meno le spese commerciali sostenute dal momento in cui le merci varcano la frontiera fino al primo stadio del commercio all'ingrosso, nel luogo cui si riferisce il prezzo indicativo di base.

5 Nell'istituire il regime di prelievi di cui al regolamento n. 19, il legislatore comunitario ha espressamente rinunciato a rilevare caso per caso quale sia il costo del prodotto imposto rispetto al prezzo indicativo di base dello Stato membro importatore, ed ha optato per un sistema di prelievo generale, basato sulle possibilità d'acquisto più favorevoli del mercato mondiale o dello Stato membro importatore, nonché su elementi calcolati forfettariamente.

In un sistema del genere, le spese commerciali, che vanno dedotte dal prezzo indicativo per determinare il prezzo d'entrata, non devono quindi essere calcolate in base alle spese effettivamente sostenute per una determinata partita

(le quali dipendono in gran parte dalla scelta dell'importatore), bensì costituire oggetto di un calcolo forfettario degli oneri inevitabili per l'importatore stesso.

6 La tassa di conguaglio (UASt), riscossa senza eccezioni su ogni importazione di cereali, rientra fra le spese commerciali inevitabili e costituisce perciò un elemento necessario per il calcolo del prezzo d'entrata.

In caso contrario, il prezzo d'entrata e di conseguenza i prelievi risulterebbero aumentati dell'importo dell'UASt, di guisa che il prodotto non potrebbe essere offerto al livello del prezzo indicativo di base.

Dalle disposizioni e dalla motivazione del regolamento n. 19 risulta, in proposito, che il prezzo indicativo di base non era concepito come un prezzo minimo interno che il legislatore nazionale potesse liberamente aumentare, ma doveva avere la funzione di elemento stabilizzatore del mercato.

D'altre parte, secondo quanto enunciato dallo stesso regolamento, al fine d'instaurare un mercato unico, era necessario che i prezzi indicativi nazionali fossero progressivamente ravvicinati a un prezzo indicativo comune; l'applicazione del regolamento doveva pertanto contribuire a che non aumentasse il divario tra il prezzo indicativo nazionale più elevato e quello più basso.

La facoltà degli Stati membri di aumentare i prezzi di vendita dei cereali importati, mediante tributi del tipo dell'UASt, sarebbe inconciliabile col suddetto obiettivo.

Come osserva lo stesso Finanzgericht nella motivazione dell'ordinanza di rinvio, gli argomenti contrari basati su regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati in settori diversi da quello in esame non possono inficiare le conclusioni che si traggono dal testo del regolamento n. 19.

7 L'art. 4 del regolamento n. 19 va quindi interpretato nel senso che, ai fini del calcolo del prezzo d'entrata dei cereali, il prezzo indicativo di base dev'essere ridotto fra l'altro di un importo fisso corrispondente all'incidenza di tributi interni all'importazione, del genere della UASt.

8 Dato il carattere ben definito di questo tributo, qualora il legislatore nazionale non avesse preso in considerazione questo elemento nel calcolo del

prezzo d'entrata, il diritto comunitario non vieta al giudice nazionale di detrarre l'importo riscosso a titolo di tassa di conguaglio dal prelievo dovuto dall'importatore.

Sulla seconda questione

9 In secondo luogo si chiede alla Corte se dall'art. 4, 2° comma, del regolamento n. 19 si desuma che la Commissione poteva approvare, anche tacitamente, un prezzo d'entrata erroneamente calcolato, con la conseguenza di sanare detto vizio.

10 L'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, istituita col regolamento n. 19, si fonda, in armonia con la struttura della Comunità, su una stretta collaborazione fra Stati membri e istituzioni comunitarie, che assolvono, ciascuno sotto la propria responsabilità, i compiti loro attribuiti dal diritto comunitario.

L'art. 4, 2° comma, del suddetto regolamento prevede unicamente la comunicazione dei prezzi d'entrata adottati da ciascuno Stato membro alla Commissione, ed un potere di revisione di quest'ultima, da esercitare secondo la procedura di cui all'art. 26.

Si tratta di un potere di revisione autonomo, che comprende la facoltà di sostituire i prezzi errati con prezzi esatti, che la Commissione fissa direttamente.

Il fatto che questa facoltà non sia stata esercitata non può essere interpretato come approvazione, da parte della Commissione, delle decisioni adottate dagli Stati membri, tanto più che le effettive possibilità di controllo sull'esattezza dei prezzi d'entrata sono limitate.

D'altra parte, neppure l'approvazione espressa o tacita da parte della Commissione potrebbe influire sulla validità delle decisioni delle autorità nazionali adottate in forza dell'art. 4, in quanto essa non dipende dal giudizio della Commissione, ma dalla obiettiva conformità delle decisioni stesse a quanto stabilito dal regolamento.

11 L'art. 4, 2° comma, non può quindi essere interpretato nel senso ch'esso attribuisca alla Commissione il potere di ovviare col suo comportamento agli eventuali errori che le autorità nazionali commettano nell'eseguire i compiti previsti da questo articolo.

Sulle spese

12 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso della causa pendente dinanzi al Finanzgericht Rheinland-Pfalz, cui spetta quindi di pronunziarsi sulle spese.

Per questi motivi,

letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le osservazioni orali dell'attrice nella causa di merito e della Commissione delle Comunità europee,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, in ispecie l'art. 177,
visto il regolamento n. 19 del Consiglio della Comunità economica europea,
visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea, in ispecie l'art. 20,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee,

LA CORTE,

pronunziandosi sulle questioni deferitele in via pregiudiziale dal Finanzgericht Rheinland-Pfalz con ordinanza 14 ottobre 1970, afferma per diritto:

1° L'art. 4 del regolamento del Consiglio CEE n. 19, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, va interpretato nel senso che, ai fini del calcolo del prezzo d'entrata dei cereali, il prezzo indicativo di base dev'essere ridotto,

fra l'altro, di un importo fisso corrispondente all'incidenza di tributi interni all'importazione, del genere della «Umsatzausgleichsteuer».

2° L'art. 4, 2° comma, dello stesso regolamento non può essere interpretato nel senso ch'esso attribuisca alla Commissione il potere di ovviare, col suo comportamento, agli eventuali errori che le autorità nazionali commettano nell'eseguire i compiti previsti da questo articolo.

Lecourt Donner Trabucchi

Monaco Mertens de Wilmars

Così pronunziato a Lussemburgo all'udienza pubblica del 12 maggio 1971.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente

R. Lecourt

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE KARL ROEMER DEL 1° APRILE 1971[1]

Signor Presidente,

Signori Giudici,

Nella pregiudiziale odierna, deferita dal Finanzgericht Rheinland-Pfalz, vi si chiede d'interpretare alcune disposizioni del regolamento n. 19 (GU 1962, pag. 933), relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali.

Nel dicembre 1962, la ricorrente nel procedimento di merito importava orzo da birreria proveniente dalla Francia; in virtù della regolamentazione di cui sopra, l'ufficio doganale competente non solo ha applicato l'intero prelievo previsto dal regolamento comunitario, ma ha applicato inoltre una tassa di conguaglio pari all'1,5 % del valore della merce.

La Wünsche ritiene illegittimo questo modo di procedere, giacché non sarebbe lecito applicare prelievo e tassa di conguaglio; quanto meno si dovrebbe tener conto della tassa di conguaglio nella determinazione del prezzo d'entrata. La controversia è stata ora portata dinanzi al Finanzgericht, che ha assunto un atteggiamento favorevole alla ricorrente: accogliendo la proposta di quest'ultima, con ordinanza 14 ottobre 1970 ha sospe-

1 — Traduzione dal tedesco.